



Conclusioni dell'avvocato generale dinanzi alla Corte

Andrea Biondi

nelle cause riunite C-271/25 | Autovici e C-334/25 | Skinest Baltija

Comunicato stampa n. 122/26

Lussemburgo, 8 settembre 2026

Avvocato generale Biondi: l'esclusione dagli appalti per motivi di sicurezza nazionale è compatibile con il diritto dell'Unione, a condizione che ne siano rispettati i principi e le garanzie

Nel 2022, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, il governo lituano ha dato attuazione a una normativa nazionale che consente di escludere, per motivi di sicurezza nazionale, determinate imprese o offerte dalle procedure di appalto pubblico.

Sulla base di tale disciplina, l'impresa Autovici è stata esclusa da una procedura per la vendita e il noleggio di autoveicoli, in quanto, secondo le informazioni trasmesse dall'autorità competente all'ente appaltante, intratteneva rapporti con soggetti stranieri considerati una minaccia per la sicurezza nazionale.

Analogamente, l'impresa Skinest Baltija è stata esclusa da una gara per l'acquisto di materiale ferroviario sulla base di informazioni simili e di due decreti governativi del 2018 che, in precedenti appalti, vietavano alla società ferroviaria di stipulare contratti con tale impresa per gli stessi motivi.

Entrambe le società hanno impugnato le loro esclusioni dinanzi ai tribunali nazionali. Nel corso dei procedimenti, la Corte suprema lituana si è rivolta alla Corte di giustizia per chiarire se la normativa nazionale in questione sia compatibile con il diritto dell'UE ¹ e a quali condizioni possa essere applicata.

L'avvocato generale Andrea Biondi osserva che una normativa che prevede l'esclusione di imprese da gare per motivi di sicurezza nazionale è compatibile con il diritto dell'UE, a condizione che rispetti i principi generali del diritto dell'Unione e le garanzie da esso previsti.

In primo luogo, l'avvocato generale rileva che la valutazione delle esigenze di sicurezza nazionale e l'adozione delle relative misure spettano agli Stati membri ²; tuttavia, tali misure devono rispettare il diritto europeo quando riguardano ambiti disciplinati da quest'ultimo e, nel caso degli appalti, in particolare, il principio di proporzionalità.

Di conseguenza, motivi di esclusione per ragioni attinenti alla tutela della sicurezza nazionale quali quelli previsti dalla normativa nazionale in questione costituiscono motivi distinti dalle ipotesi previste dalla normativa europea sugli appalti la quale non è quindi applicabile a tali motivi ³. Ciononostante, essi non sono sottratti, nel loro insieme, all'applicazione del diritto dell'Unione, il quale prevede invece forme di garanzia che devono essere assicurate.

In secondo luogo, spetta agli Stati membri individuare l'autorità competente a valutare le esigenze di sicurezza nazionale. Tale autorità può emettere pareri che impongano in modo vincolante ad altre amministrazioni misure volte alla salvaguardia della sicurezza nazionale, purché detto organo competente in materia di sicurezza nazionale si conformi alle esigenze fondamentali derivanti dal diritto dell'Unione. Tali esigenze includono la necessità di effettuare una valutazione specifica e concreta di tutte le circostanze pertinenti alla luce del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali e che la decisione sia motivata e suscettibile di impugnazione dinanzi a un giudice.

Il principio di proporzionalità richiede inoltre che la decisione di esclusione si fondi su elementi sufficientemente recenti

che siano atti a riflettere l'attualità della minaccia e la sua pertinenza rispetto all'appalto in questione, la cui valutazione spetta peraltro all'organo preposto alla tutela della sicurezza nazionale. Anche la valutazione della durata dell'esclusione spetta a tale organo e deve essere fatta caso per caso in relazione alle circostanze individuali di ciascun Stato membro, ciascun appalto e ciascun operatore economico.

I diritti della difesa dell'operatore escluso devono essere rispettati – ivi incluso il diritto di esprimere il proprio punto di vista e di accedere al fascicolo – tuttavia sulla base di una ponderazione tra, da un lato, il principio generale di buona amministrazione e, dall'altro, gli interessi relativi alla sicurezza nazionale.

Inoltre, l'interessato deve essere informato almeno del contenuto essenziale della decisione di esclusione; tuttavia, non gli saranno trasmesse informazioni classificate, né dati che possano costituire un rischio per la sicurezza nazionale ⁴.

Il giudice incaricato di esaminare la decisione di esclusione deve invece avere accesso completo a tutti gli elementi di diritto e di fatto su cui essa si fonda, comprese le informazioni riservate, per assicurare un ricorso effettivo.

Infine, non è necessario che la causa di esclusione in esame sia espressamente indicata nei documenti di gara, in quanto essa deriva dall'applicazione di una normativa generale e deve quindi essere nota a un offerente ragionevolmente informato e diligente.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione.

Il Tribunale è competente a trattare le domande di pronuncia pregiudiziale che rientrano esclusivamente nei seguenti ambiti: 1) sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA), 2) accise, 3) codice doganale, 4) classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata, 5) compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto o 6) sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. La Corte di giustizia è competente a trattare tutte le altre domande di pronuncia pregiudiziale.

Né la Corte né il Tribunale si pronunciano sulla controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte o del Tribunale. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia. La presentazione dei fatti e del contesto normativo si riferisce al periodo pertinente e si basa sui fascicoli delle cause.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Curia Web TV](#)» nonché su «[European Broadcasting Service](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Cfr. i seguenti riferimenti:

- i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità di cui agli articoli 18 della [direttiva 2014/24/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici, e 36 della [direttiva 2014/25/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

- i criteri di selezione ed esclusione delle offerte di cui agli articoli 56 e 57 della direttiva 2014/24/UE e 80 della direttiva 2014/25/UE;
- il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché i principi di buona amministrazione, del contraddittorio e della certezza del diritto.

² Articolo 4, paragrafo 2, TUE.

³ Articoli 15, paragrafo 2, della direttiva 2014/24 e 24, paragrafo 2, della direttiva 2014/25.

⁴ Spetta al giudice nazionale valutare, nei procedimenti pendenti dinanzi a lui, il rispetto dei requisiti di congruità della motivazione.